

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA, L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE E IL COMUNE DI PIEDIMULERA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO NEL COMUNE DI PIEDIMULERA NEL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2021

La **Provincia del Verbano Cusio Ossola** (C.F. 93009110037), rappresentata da _____;

l'**Agenzia della Mobilità Piemontese** (C.F. 97639830013), rappresentata da _____;

e
il **Comune di Piedimulera** (C.F. 00421730037), rappresentato da _____;

PREMESSO CHE

La legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "**Agenzia della mobilità piemontese**";

- l'articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il **consorzio** gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012, ha suddiviso il territorio regionale in **n. 4 bacini ottimali** costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, in applicazione dell'art. 3 bis D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, come modificato dall'art. 53 del D.L. 83/2012;
- l'**Agenzia della mobilità piemontese**, consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, ai sensi della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. ha, quindi, assunto il ruolo di **Ente di Governo** di ciascuno dei quattro bacini ottimali, individuati dalla D.G.R. n. 17-4134 del 12 luglio 2012;
- l'**Assemblea** dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. 5/2015 del 23 luglio 2015, ha preso atto dei testi definitivi dello **Statuto** e della **convenzione costitutiva** dell'Agenzia, rimettendo agli enti consorziati ed ai nuovi enti aderenti al consorzio, gli atti per l'approvazione nei rispettivi organi;

- con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'**Agenzia della mobilità piemontese**;
- il vigente **Statuto** dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- il **Comune di Piedimulera** negli anni scorsi e fino al 2015 ha gestito in "**economia**" il servizio di trasporto pubblico urbano sul territorio del proprio comune, stipulando appositi Accordi di programma con la **Provincia del Verbano Cusio Ossola**;
- nel mese di **maggio 2016** è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della **Provincia del Verbano Cusio Ossola** all'**Agenzia della mobilità piemontese**, con decorrenza ed effetto dal **01/06/2016** (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 29/12/2016, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli Accordi di programma per il trasferimento delle risorse per i servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale con i Comuni e le Unioni Montane del **Bacino nord-est** del Verbano Cusio Ossola, riguardanti il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2017;
- con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 11 e n. 12 entrambe del 09/06/2017, l'Agenzia della mobilità piemontese ha approvato gli schemi degli Accordi di programma per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, finanziati con risorse regionali sempre degli Enti afferenti la Provincia del Verbano Cusio Ossola e riguardanti il periodo dal 01/07/2017 al 30/06/2018;
- l'ultimo Accordo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 25 del 06/09/2018, è quello relativo al periodo dal **01/07/2018** al **30/06/2019**, con il quale l'Agenzia della mobilità piemontese si è impegnata a versare al **Comune di Piedimulera** la somma annua massima, pari ad **€ 10.098,00**;

- lo schema del presente Accordo di programma è stato approvato dal Presidente della Provincia V.C.O., con decreto n. _____, dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese, con deliberazione n. _____ e dalla Giunta Comunale di Piedimulera con deliberazione n. _____.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico urbano nel **Comune di Piedimulera**, così sintetizzato:

- linea urbana – tratta da Piedimulera a Cimamulera

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo è relativo al periodo dal **01/07/2019** al **31/12/2021**, essendo in fase di approvazione il Programma Triennale dei Servizi di T.P.L. 2019/2020/2021 da parte della Regione Piemonte, i cui indirizzi, approvati con D.G.R. n. 32 - 8086 del 14/12/2018, confermano l'ammontare delle risorse regionali da destinare al finanziamento dei servizi di TPL.

Articolo 4 (Impegni del Comune di Piedimulera)

Il **Comune di Piedimulera** si impegna, per la durata del presente Accordo, a:

1. gestire in **"economia"** il servizio di trasporto pubblico urbano sul territorio comunale, con propri mezzi e personale dipendente, di cui al relativo programma di esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
2. effettuare il servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico;
3. rendicontare alla **Provincia del Verbano Cusio Ossola** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese** i servizi effettivamente svolti, il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, nonché la specifica dei relativi introiti da bigliettazione, con riferimento sia ai singoli biglietti sia agli abbonamenti

rilasciati entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;

4. trasmettere alla **Provincia del Verbano Cusio Ossola** ed all'**Agenzia della mobilità piemontese**, il preventivo annuale, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento;
5. assolvere alla **rendicontazione del servizio**, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. del 06.02.2017, n. 7-4621;

Articolo 5 (Impegni dell'Agenzia della mobilità piemontese)

L'**Agenzia della mobilità piemontese**, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di:

1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente al **Comune di Piedimulera** il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 10.098,00** (diecimilazeronovantotto/00);
2. erogare una percentuale, pari all'**80%** dell'importo massimo dovuto, entro il **30 giugno** di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della **rendicontazione del servizio**, di cui al precedente articolo 4;
3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;
4. attuare, a proprio carico, il monitoraggio a distanza delle flotte tramite sistemi in rete, secondo le effettive esigenze del caso.

Articolo 6 (Impegni della Provincia del Verbano Cusio Ossola)

La **Provincia del Verbano Cusio Ossola**, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di:

- monitorare l'intera struttura del servizio effettuato (esigenze di mobilità, modifiche orari, variazione percorsi ecc.), ma anche il suo regolare espletamento;
- monitorare le reali esigenze del proprio territorio, condividendone trimestralmente le risultanze con tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo, al fine di apportare gli adeguati correttivi al quadro dell'offerta;
- caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) sul programma Omnibus;
- promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico ed in particolar modo le eventuali sperimentazioni che si andranno ad attuare.

Articolo 7 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale, i servizi, di cui all'articolo 2, potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le Parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

Articolo 8 (Tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, il **Comune di Piedimulera** da atto di applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04.11.2013, n. 13-6608.

Articolo 9 (Variazioni)

Qualora, a causa di sopraggiunte modificazioni alla vigente normativa, il contenuto del presente accordo meritasse di conseguenti variazioni, la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'Agenzia della mobilità piemontese comunicheranno, tempestivamente, tali esigenze al **Comune di Piedimulera**.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, della tabella **allegato B**, del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.